

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 10/2019 DEL 29/09/2019

Indice Argomenti:

- 1. Isa e valore probatorio**
- 2. Crisi d'impresa: valutazione assetti organizzativi**
- 3. Comunicazione contanti all'Uif**

1) ISA E VALORE PROBATORIA

Dall'entrata in vigore dei **c.d. ISA (Indici sintetici di affidabilità)** uno dei quesiti più frequenti e di certo di maggiore interesse riguarda l'utilizzabilità del nuovo strumento ai fini dell'attività di verifica ed accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate.

1.1) Il più recente intervento sul punto da parte del Fisco

Proprio pochi giorni fa l'argomento in commento ha formato oggetto di una circolare emanata dall'Amministrazione finanziaria al fine di chiarire i residui dubbi sul nuovo algoritmo di controllo.

Nello specifico l'argomento in commento ha formato oggetto del primo paragrafo del documento di prassi richiamato, in seno al quale veniva espressamente chiesto se l'ottenimento di un punteggio particolarmente basso in esito all'applicazione degli Isa espone "ex se" il contribuente ad una procedura di controllo, ovvero se a tal fine risultano indispensabili ulteriori elementi corroboranti le risultanze degli indicatori.

La risposta dell'Agenzia in tale sede è stata criptica, in quanto si è limitata a rinviare al dettato normativo in materia in questi termini: "L'articolo 9-bis prevede al comma 14 che *"l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui 6 all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605"*. In merito alla casistica prospettata, si evidenzia che il Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede che *"ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6"*. **"L'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo"**.

Ora, sebbene sia evidente dalla laconicità della risposta l'intento dell'Amministrazione di non esporsi eccessivamente in merito alla controversa questione in parola, tuttavia, la precisazione contenuta nell'ultimo capoverso lascia trapelare l'orientamento dell'Ufficio sul punto.

Infatti, se da una parte viene specificato che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6,01 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo, dall'altra ciò implica, in base ad un semplice ragionamento a contrario, **la conclusione in base alla quale l'attribuzione di un punteggio inferiore o uguale a 6 potrebbe ragionevolmente comportare la possibile attivazione di controlli ad opera dell'Ufficio.**

Si badi bene, però: ciò non vuol dire che tutti i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio minore o uguale a 6 saranno sottoposti a verifica.

1.2) L'interpretazione letterale della norma

Tuttavia, per inquadrare in modo giuridicamente orientato il nuovo strumento, ai fini dell'accertamento, è indispensabile partire dal dato normativo: infatti, è proprio la norma che contiene la disciplina in materia di Isa a definire espressamente la finalità e, gioco-forza, i limiti e la portata in tale ambito del nuovo strumento laddove al primo comma "apertis verbis" dispone: **"Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità"**.

STUDIO BELCASTRO

In sostanza, proprio il legislatore nell'istituire il nuovo algoritmo per la stima dell'affidabilità fiscale dei contribuenti qualifica il medesimo come strumento di compliance tra Fisco e contribuente finalizzato in modo precipuo a “favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti”.

In questi termini appare dunque evidente la differenza rispetto agli studi di settore.

Infatti, mentre questi ultimi nacquero espressamente come strumento di accertamento e di verifica dei contribuenti, gli ISA rappresentano, invece, uno degli strumenti a disposizione del fisco per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, controllo che tuttavia non potrà che essere eseguito facendo esclusivo ricorso agli strumenti tradizionali d'accertamento.

In sostanza, nel caso degli Isa non esiste alcuna disposizione che preveda un utilizzo “diretto” in ambito accertativo del valore di affidabilità attribuito al contribuente.

1.3) Una precisazione sulle sanzioni

Ulteriori precisazioni sul punto sono, infine, rinvenibili nella stessa norma istitutiva degli Isa, ovvero nella parte della richiamata disposizione deputata a normare le sanzioni applicabili in caso di omessa/infedele compilazione dei modelli.

In particolare, il comma citato così recita: “Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

In sostanza la disposizione in parola, oltre a prevedere l'applicazione della **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**, nei casi di omissione, o di inesatta o incompleta compilazione del modello Isa, dispone espressamente che l'“Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, attraverso le c.d lettere di compliance mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi”.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, **nei soli casi di omissione del modello**, può altresì procedere, previo contraddittorio, **all'accertamento induttivo puro** dei redditi, dell'imposta regionale sulle

attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto *“Accertamento quest'ultimo estremamente penalizzante per il contribuente in quanto supportato da presunzioni semplicissime prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”*.

2) CRISI DI IMPRESA: VALUTAZIONE ASSETTI ORGANIZZATIVI

Alla luce della nuova riforma in tema di Crisi d'impresa, per quanto riguarda le responsabilità degli amministratori, è stato riportato all'attenzione un concetto chiave già presente nel Codice Civile concernente **l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili** rapportati alla natura e alla dimensione dell'impresa sociale.

In realtà, quanto disposto nel Codice civile viene ripreso e valorizzato **nell'art. 375 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** il quale modifica l'art 2086 c.c., stabilendo **il dovere dell'imprenditore** - che operi in forma societaria o collettiva - di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile **adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** e di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della **continuità aziendale**.

Altresì, si evidenzia che è atteso, a carico degli amministratori, l'obbligo di mantenere adeguati gli assetti organizzativi, valutandone l'adeguatezza almeno **ogni sei mesi**.

La cadenza semestrale, dal momento che il CCI è in vigore dal 16 marzo 2019, ricade il **16 settembre 2019**, verifica ravvisabile da verbale da parte dal consiglio di amministrazione.

2.1) L'adeguatezza e la verifica semestrale degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili aiuta l'emersione dell'eventuale crisi

È opportuno specificare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa sociale devono già essere predisposti dagli amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, c.c., il quale dispone che *“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”*.

Avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile aiuta a far emergere una eventuale crisi celata, agire tempestivamente e dunque cercare di evitare di far sfociare un momentaneo periodo di crisi in insolvenza vera e propria.

STUDIO BELCASTRO

La crisi ha, prima di tutto, una manifestazione finanziaria: si manifesta sotto forma di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e in riferimento all'esistenza dell'insolvenza, quando i flussi di cassa dei successivi **sei mesi** sono inferiori ai debiti finanziari da rimborsare. Intervenire per tempo significa evitare tali situazioni cercando di agire tempestivamente laddove siano ravvisabili criticità evidenti.

È fondamentale che per ottenere un adeguato assetto organizzativo, si coinvolgano diversi aspetti: uno strutturale, l'altro operativo, tale da consentire il monitoraggio continuo dell'equilibrio finanziario.

Quanto descritto deve intendersi anche in riferimento alle norme che impongono agli organi di controllo societari, **al revisore contabile**, nonché alle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, **di verificare** che l'organo amministrativo valuti costantemente, tra l'altro, l'equilibrio economico e finanziario.

Il senso del sopracitato articolo del Codice Civile è da intendersi completo se letto in combinato disposto all'**art. 377 del Codice della Crisi d'impresa**, rubricato "Assetti organizzativi dell'impresa", il quale dispone quanto segue: *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Dalla combinata lettura di entrambe le disposizioni, è chiaro che il consiglio di amministrazione deve valutare l'adeguatezza degli assetti, nonché dei piani e il generale andamento della gestione **almeno ogni sei mesi**.

In relazione alle nuove disposizioni ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si precisa che sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, e la scadenza semestrale - inerente la prima valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo-contabile - è fissata il 16 settembre 2019.

Altresì è necessario trovare evidenza dell'effettiva valutazione in un verbale dello stesso consiglio. Quanto appena detto deve essere espletato anche per supportare le funzioni degli organi di controllo, soprattutto per tutte le società che trovandosi sopra soglia dei parametri modificati dal [D.L. 32/2019](#), saranno obbligate alla nomina dell'organo di controllo a far data dal 16 dicembre 2019.

In virtù della periodicità in base alla quale effettuare i controlli, è ravvisabile che ciò dipenderà molto dal livello di crisi e dalle dimensioni e tipologie delle società.

Tuttavia, potrebbe essere auspicabile attuare tali controlli con cadenza **almeno semestrale** e, in presenza di indizi di crisi, i termini saranno sicuramente e necessariamente più brevi.

3) COMUNICAZIONE CONTANTI ALL'UIF

Le banche e gli altri intermediari finanziari devono effettuare mensilmente, con decorrenza dal 2 settembre scorso, la comunicazione dei singoli movimenti in denaro contante a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, di importi pari o superiore a 10.000 euro.

Secondo quanto previsto dall'Uif la segnalazione dovrà essere effettuata **anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente considerate di importo pari o superiore a 1.000 euro.**

Tale previsione può porre in difficoltà gli esercenti le attività commerciali i quali lavorano molto con il denaro contante e, al termine della giornata lavorativa, o entro quella successiva, effettuano il versamento dell'incasso giornaliero sul conto corrente bancario.

3.1) I movimenti "frazionati": il limite di 10.000 euro

La necessità di tenere in considerazione i movimenti "frazionati", cioè di importo pari o superiore a 1.000 euro, ma che mensilmente raggiungono il limite di 10.000 euro, nasce dall'esigenza di contrastare possibili comportamenti elusivi.

Si è voluto evitare che il "frazionamento" dell'operazione, ad esempio del versamento bancario, fosse effettuata con numerose operazioni con l'intento di "sfuggire" alla comunicazione.

La preoccupazione è sicuramente legittima anche se rischia di mettere in seria difficoltà gli esercenti le attività commerciali.

Al fine di evitare di subire la segnalazione all'UIF i commercianti dovranno di fatto cercare di incrementare il numero delle transazioni effettuate con la moneta elettronica, quali, ad esempio, carte di debito, di credito, etc.

Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che al termine della giornata lavorativa effettui il versamento dell'incasso giornaliero sul conto corrente bancario di cui lo stesso è titolare.

Se le somme singolarmente considerate dovessero essere pari o superiori al limite di 1.000 euro, le stesse dovranno essere addizionate per verificare se l'importo mensile versato abbia o meno raggiunto o superato la soglia di 10.000 euro.

L'operazione, cioè il versamento dell'incasso giornaliero conseguito nell'esercizio dell'attività commerciale, avviene con una certa frequenza.

È molto probabile che scatti la necessità di comunicare all'UIF il superamento della predetta soglia, senza che, almeno nella fase iniziale, il soggetto interessato subisca alcuna conseguenza.

STUDIO BELCASTRO

In generale gli istituti di credito, se vengono a conoscenza di un'operazione che può far sorgere il sospetto del riciclaggio di denaro, devono effettuare una specifica comunicazione all'UIF (SOS).

In molti casi, anche per fini cautelativi, si procede alla segnalazione delle operazioni sospette anche quando il rischio non è reale.

L'ulteriore comunicazione del superamento della soglia di 10.000 euro, è del tutto autonoma rispetto all'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, ma sarà comunque utile per migliorare il grado di valutazione del soggetto e verificare se i sospetti di riciclaggio siano o meno fondati.

3.2) I versamenti effettuati alle casse automatiche

L'UIF, con le FAQ pubblicate sul proprio sito, ha chiarito come debbano essere considerate le predette operazioni effettuate avvalendosi del servizio di cassa continua o degli sportelli automatici.

Secondo una delle risposte fornite, deve essere considerato come esecutore della prestazione il titolare della carta con la quale è stata effettuata la prestazione.

Conseguentemente, se il commerciante risulta il titolare del conto corrente bancario, ed è intestatario della carta utilizzata per effettuare il versamento avvalendosi di una cassa automatica, i movimenti di denaro contante, ed in particolare nel caso in esame i versamenti, sono direttamente a lui riferibili.

Nei sistemi di cassa continua l'operazione è imputata direttamente al titolare del rapporto sul quale le somme sono versate e il campo esecutore non deve essere valorizzato.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Ottobre 2019

STUDIO BELCASTRO

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

| Numero | Del | Argomento |
|---------|------------|--|
| 01/2019 | 13.01.2019 | Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi) |
| 02/2019 | 26.01.2019 | Operatività processo Fatturazione elettronica |
| 03/2019 | 11.02.2019 | Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti |
| 04/2019 | 10.03.2019 | Liquidaz. iva mensile: l'aspetto attivo ed i problemi con i portali Liquidaz. iva mensile: l'aspetto passivo e le fatture che non arrivano Forfetari: Conservazione digitale delle fatture |
| 05/2019 | 19.03.2019 | Invio telematico corrispettivi a Agenzia entrate Rottamazione ter: bussola sui versamenti Le scadenze fiscali 2019 per il 2018 |
| 06/2019 | 16.04.2019 | Rottamazione ter L'Organo di controllo per le srl |
| 07/2019 | 16.06.2019 | La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2018 La documentazione per il calcolo dell'imu del 1° semestre 2019 |
| 08/2019 | 16.07.2019 | Controllo contanti Raddoppio limiti per Organo di controllo srl |
| 09/2019 | 06.08.2019 | Obbligo tenuta scritture contabili per dieci anni Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie |

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

OTTOBRE 2019

Giovedì 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre luglio-settembre da versare con apposito bollettino rilasciato dall’Inps

Domenica 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l’obbligo del conteggio dell’iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d’emissione della fattura)

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- (**regime ordinario no ISA**)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti iva e assimilati iva**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti iva e assimilati iva**)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva e assimilati iva)**
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)**
- **(regime ordinario no ISA)**

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)**
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)**
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)**
 - **(regime ordinario ISA)**

- **Accise – Imposte di fabbricazione – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese**

- **Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**

- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi – Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso**

Domenica 20

- **Casagit – Fpi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**

11

STUDIO BELCASTRO

- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel terzo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi
- **Imposta di bollo** – Termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse per il terzo trimestre dell'anno in corso

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Luglio-Settembre
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Mercoledì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° ottobre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° ottobre del relativo anno
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Luglio-Settembre (tassa fissa)

Giovedì 31

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assi-

STUDIO BELCASTRO

stenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)

- o (regime ordinario no ISA)

- Delega Unica – Modello F24 :

- o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o (regime ordinario no ISA)

- Delega Unica – Modello F24 :

- o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o (regime ordinario ISA)

- Delega Unica – Modello F24 :

- o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- **(regime ordinario ISA)**

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
 - **(regime ordinario ISA)**

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture

- **Iva** – **Rimborsi infrannuali** – Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al III trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di settembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di agosto

- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali)

- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della quinta rata bimestrale (settembre-ottobre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)**
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori – Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel terzo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane**
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente**
- **Enpam – Cassa previdenza medici – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali**
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti – Termine per il versamento della rata unica (o della prima di tre) del conguaglio dei contributi annuali**
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali**

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)**
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)**
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)**